

Legge di Bilancio 2023 – novità fiscali

10 Gennaio 2023

La Legge 29 dicembre 2022 n. 197, c.d. “Legge di Bilancio 2023” oltre ad aver apportato alcune modifiche in tema di bonus edilizi (si veda [news](#)) e aver introdotto una detrazione Irpef per l’acquisto di case ad alta efficienza energetica (vedi [news](#)) ha previsto altre misure di natura fiscale che si riportano di seguito.

PREMI PRODUTTIVITÀ

Ridotta, per l’anno 2023, dal 10% al 5%, l’aliquota dell’imposta sostitutiva applicata sui premi di risultato di ammontare variabile e sulle somme erogate sotto forma di partecipazione agli utili dell’impresa, entro un limite di importo complessivo annuo di euro 3.000.

L’agevolazione è prevista a favore dei titolari di reddito di lavoro dipendente non superiore, nell’anno precedente a quello di percezione delle somme, ad euro 80.000.

Ricordiamo che tale aliquota è applicabile in caso di eventuale erogazione dell’elemento variabile della retribuzione (**EVR**) da parte dell’impresa qualora ne ricorrano i requisiti richiesti per legge nonché per l’erogazione dei **premi di risultato aziendali** introdotti in attuazione alle previsioni dei contratti **territoriali applicati**.

CREDITO DI IMPOSTA BENI STRUMENTALI

Prorogato dal 30 giugno al **30 settembre 2023 il termine per effettuare investimenti** in beni materiali 4.0. prenotati entro il 31 dicembre 2022 e per poter beneficiare delle maggiori aliquote agevolative previste per il 2022.

NUOVA SABATINI

Viene previsto il **rifinanziamento** – con 30 milioni di euro per il 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 – della Nuova Sabatini.

Si stabilisce inoltre che, per le iniziative con contratto di finanziamento stipulato dal 1° gennaio 2022 al 30 giugno 2023, il termine di 12 mesi per l'ultimazione degli investimenti è prorogato per ulteriori 6 mesi.

CONTANTE E PAGAMENTI ELETTRONICI

Innalzata a **5.000 euro** la soglia al trasferimento di denaro contante tra soggetti diversi.

CREDITO DI IMPOSTA ENERGIA E GAS

Riconosciuto anche per il **primo trimestre 2023** il credito di imposta previsto a favore delle imprese, a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

In particolare:

- alle **imprese energivore** è riconosciuto un credito d'imposta pari al **45%** delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel primo trimestre 2023, a condizione che il costo medio per kWh di detta componente riferita al 4° trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al 4° trimestre 2019;
- alle **imprese non energivore**, dotate di contatori di energia elettrica di potenza disponibile pari o superiore a 4,5 kW, è riconosciuto un credito d'imposta pari al **35%** della spesa sostenuta per l'acquisto della componente energetica, effettivamente utilizzata nel primo trimestre dell'anno 2023, comprovato mediante le relative fatture d'acquisto, a condizione che il costo medio per kWh di detta componente riferita al 4° trimestre 2022 abbia subito un incremento superiore al 30% rispetto al 4° trimestre 2019;
- alle **imprese gasivore e non gasivore** è riconosciuto un credito d'imposta pari al **45%** della spesa sostenuta per l'acquisto del gas, consumato nel primo trimestre solare del 2023, per usi energetici diversi

dagli usi termoelettrici, purché la media dei prezzi di riferimento del MI-GAS del 4° trimestre 2022 subisca un incremento superiore al 30% del corrispondente prezzo medio del 4° trimestre 2019.

I crediti di imposta per energia e gas potranno essere utilizzati in compensazione entro il 31 dicembre 2023 o essere ceduti per intero ad altri soggetti con possibilità di due ulteriori trasferimenti se effettuati a favore di soggetti “qualificati” i quali dovranno fruirne entro la medesima scadenza.

REGIME FORFETTARIO

Per il **periodo di imposta 2023**, elevato da 65.000 euro a **85.000 euro** il limite di ricavi o compensi previsto per l’accesso o per la permanenza nel regime forfetari.

Modificate inoltre le modalità di uscita dal regime in caso di superamento del limite.

In particolare, in caso di superamento della soglia è prevista l’uscita del regime già per l’anno in corso ma solo quando i ricavi o compensi superano i 100.000 euro. In tal caso sarà dovuta l’Iva a partire dalle operazioni che comportano il superamento del limite.

In caso invece di ricavi o compensi di ammontare superiore ad euro 85.000 e fino ad euro 100.000, il regime forfetario cessa di avere applicazione a decorrere dall’anno successivo.

FLAT TAX INCREMENTALE

Per le persone fisiche esercenti attività di impresa, arti o professioni, diverse da quelle che applicano il regime forfetario, è introdotta la possibilità, per il **solo anno 2023, di assoggettare una parte del reddito imponibile ad un’imposta fissa del 15%**, sostitutiva dell’Irpef e delle relative addizionali.

L’imposta sostitutiva si applica sulla quota di reddito maturato nel 2023 in eccedenza rispetto al più elevato tra quelli del triennio precedente (2020 - 2022).

La base imponibile è determinata dalla differenza tra il reddito di impresa e di lavoro autonomo determinato nel 2023 ed il reddito

La base imponibile interessata dall'agevolazione non può comunque essere superiore ad euro 40.000.

Per l'importo più elevato dichiarato negli anni 2020 e 201 è inoltre prevista una franchigia nella misura del 5% assoggettata ad Irpef.

SANZIONI REVERSE CHARGE

La nuova disposizione prevede che il cessionario o il committente sono soggetti a responsabilità con riferimento all'imposta che non avrebbero potuto detrarre **solo quando le operazioni inesistenti imponibili sono state determinate da un intento di evasione o di frode** del quale sia provato che il cessionario o committente era consapevole: in tal caso, la sanzione amministrativa è pari al 90% dell'ammontare della detrazione compiuta.

In caso invece di applicazione dell'imposta in misura superiore a quella effettiva, erroneamente assolta dal cedente o prestatore, il cessionario o committente è punito con la sanzione amministrativa compresa tra 250 euro e 10.000 euro.

ACQUISTO PRIMA CASA PER GLI UNDER 36

Sono prorogate **fino al 31 dicembre 2023** le misure per favorire l'acquisto dell'abitazione da parte dei giovani che hanno meno di 36 anni e un ISEE non superiore ad euro 40.000.

Per tali soggetti, se sussistono le condizioni per fruire delle agevolazioni "prima casa":

- per le compravendite non soggette ad Iva è prevista l'esenzione dal pagamento dell'imposta di registro, ipotecaria e catastale;
- per gli acquisti soggetti ad Iva, oltre all'esenzione dalle imposte di registro, ipotecaria e catastale è riconosciuto un credito di imposta di ammontare pari all'Iva corrisposta al venditore.

Viene inoltre confermata fino al 31 dicembre 2023 la possibilità di richiedere l'innalzamento della garanzia all'80% del **Fondo Prima Casa** per le giovani coppie, i nuclei familiari monogenitoriali con figli minori, i conduttori di alloggi IACP e i giovani di età inferiore ai 36 anni, in possesso di ISEE non superiore a 40.000 euro annui, richiedenti un mutuo superiore all'80% del prezzo d'acquisto dell'immobile, comprensivo di oneri accessori.

RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI DI MUTUO IPOTECARIO

Viene introdotta la possibilità, fino al 31 dicembre 2023, di rinegoziare il tasso del mutuo da variabile a fisso anche se nel contratto di mutuo non ci sono clausole in questo senso.

La disposizione opera per i mutui ipotecari:

- stipulati, ovvero accollati anche a seguito di frazionamento, **prima del 1° gennaio 2023** (data di entrata in vigore della legge di Bilancio 2023);
- aventi un importo originario **non superiore a 200.000 euro**;
- finalizzati **all'acquisto o alla ristrutturazione di unità immobiliari adibite ad abitazione**.

La richiesta di rinegoziazione può essere presentata dai contraenti che hanno un ISEE non superiore a 35.000 euro e, salvo diverso accordo tra le parti, non abbiano avuto ritardi nel pagamento delle rate del mutuo.

IMU - IMMOBILI OCCUPATI ABUSIVAMENTE

Introdotta un'esenzione Imu per gli immobili occupati abusivamente per i quali è stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria per i reati di violazione di domicilio o di invasione di terreni o edifici.

A tal fine **l'occupazione deve essere comunicata al Comune competente** nei termini e con le modalità che saranno stabilite da un decreto MEF da adottare entro 60 giorni dall'entrata in vigore della Legge di Bilancio.

RIVALUTAZIONE TERRENI E PARTECIPAZIONI

Proroga, **anche per l'anno 2023**, della possibilità per le persone fisiche, società semplici, enti non commerciali e soggetti non residenti privi di stabile organizzazione in Italia, di rivalutare il costo o il valore di acquisto delle partecipazioni e dei terreni (agricoli ed edificabili), posseduti **alla data del 1° gennaio 2023**, al di fuori del regime di impresa.

La misura delle aliquote delle imposte sostitutive è pari:

- al 16% sia per le partecipazioni che alla data del 1° gennaio 2023 risultano qualificate che per quelle non qualificate;
- al 16% per i terreni edificabili e con destinazione agricola.

Le imposte sostitutive possono essere rateizzate fino ad un massimo di tre rate annuali di pari importo a decorrere dal 15 novembre 2023; sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi da versarsi contestualmente. La redazione ed il giuramento della perizia devono essere effettuati entro il 15 novembre 2023.

ASSEGNAZIONE AGEVOLATA ED ESTROMISSIONE DEI BENI

Riproposte le norme agevolative che consentono la fuoriuscita di determinati beni dalla società, la trasformazione in società semplici delle società commerciali che li gestiscono e l'estromissione di immobili strumentali dal patrimonio dell'impresa individuale.

La norma sull'**assegnazione agevolata** si rivolge alle società in nome collettivo, in accomandita semplice, a responsabilità limitata, per azioni e in accomandita per azioni che, entro il 30 settembre 2023, attribuiscono ai soci beni immobili (fatta eccezione per quelli strumentali per destinazione) o beni mobili iscritti in pubblici registri non utilizzati come beni strumentali nell'attività dell'impresa.

Sulla plusvalenza dei beni assegnati ai soci, calcolata come differenza tra il valore normale ovvero, su richiesta della società, il valore catastale ed il costo fiscalmente riconosciuto, si applica **un'imposta sostitutiva dell'8%**, elevata al 10,5% per le società considerate non operative in almeno due dei tre periodi di imposta precedenti l'assegnazione, da versare per il 60% entro il 30 settembre

2023 e, per il restante 40%, entro il 30 novembre 2023.

L'**estromissione agevolata degli immobili** dal patrimonio dell'impresa individuale riguarda i beni posseduti al 31 ottobre 2022 e deve essere effettuata entro il 31 maggio 2023 anche se l'operazione retroagisce al 1° gennaio 2023.

L'estromissione è condizionata al pagamento di **un'imposta sostitutiva sulle plusvalenze pari all'8%** da versare per il 60% entro il 30 novembre 2023 e, per il restante 40%, entro il 30 giugno 2024.